

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-3089 del 19/06/2018
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Impresa Individuale GOLINUCCI DENIS, con sede legale in Comune di Cesena, Via Violetti n. 1549. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento destinato ad attività di prima lavorazione di prodotti ortofrutticoli sito in Comune di Cesena, Via Violetti n. 1549.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-3225 del 19/06/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno diciannove GIUGNO 2018 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Impresa Individuale GOLINUCCI DENIS, con sede legale in Comune di Cesena, Via Violetti n. 1549. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento destinato ad attività di prima lavorazione di prodotti ortofrutticoli sito in Comune di Cesena, Via Violetti n. 1549.

IL DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Visto il D.P.R. 13 marzo 2013, n.59 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*;

Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*;

Vista la Delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 e s.m.i. *"Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle specifiche responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpa a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015"*;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1795/2016 del 31 ottobre 2016 *"Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS,VIA,AIA ed AUA in attuazione della L.R.n.13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015."*;

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpa, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 152/06 *"Norme in materia ambientale"* e s.m.i.;
- Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2003 n. 1053 *"Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento"*;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 07/02/2018, acquisita al Prot. Unione 6052 e da Arpa al PGFC/2018/2294 del 08/02/2018, dall'Impresa Individuale **GOLINUCCI DENIS** nella persona di Campidelli Fausto, in qualità di delegato dal Titolare tramite procura speciale ai sensi del comma 3 bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000, con sede legale in Comune di Cesena, Via Violetti n. 1549, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento destinato ad attività di prima lavorazione di prodotti ortofrutticoli sito in Comune di Cesena, Via Violetti n. 1549, comprensiva di:

- autorizzazione allo scarico in corpi idrici superficiali di acque reflue industriali assimilate alle domestiche, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/06 – Parte Terza e s.m.i.;

Atteso che l'istanza è ricompresa nell'ambito di Procedimento Unico ai sensi del D.P.R. 160/2010 per realizzazione di proservizio agricolo previa demolizione dell'esistente del fabbricato sito in Cesena, Via Violetti n.1549, attivato presso il SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 02/02/2018 ed acquisito al Prot. Unione 5191;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'Ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Vista la Nota Prot. Unione 8817 del 23/02/2018, acquisita da Arpae al PGFC/2018/3092, con la quale il SUAP dell'Unione Valle del Savio ha comunicato l'avvio del procedimento ai sensi dell'art.7 L. 241/90 e art. 7 D.P.R. 160/2010, con contestuale richiesta di integrazioni;

Dato atto che con Nota Prot. Com.le 24176 del 26/02/2018, acquisita da Arpae al PGFC/2018/3362, sono state richieste, da parte del Comune di Cesena, integrazioni in merito all'impatto acustico;

Atteso che in data 20/03/2018 la ditta ha trasmesso documentazione integrativa, acquisita al Prot. Unione 12579 e da Arpae al PGFC/2018/5114 del 30/03/2018;

Atteso che con Nota Prot. Unione 18340 del 19/04/2018, acquisita da Arpae al PGFC/2018/6233, il SUAP dell'Unione Valle del Savio ha avviato nuovamente il procedimento in quanto, con la documentazione integrativa pervenuta, è stato richiesto il seguente ulteriore titolo abilitativo:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpi idrici superficiali;

Atteso che con Nota Prot. Unione 20361 del 07/05/2018, acquisita da Arpae al PGFC/2018/7298, il SUAP dell'Unione Valle del Savio ha richiesto documentazione integrativa;

Dato atto che in data 14/05/2018 la ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta acquisita da Arpae al PGFC/2018/7648;

Considerato che, in merito alla documentazione presentata relativamente all'impatto acustico, con Nota Prot. Com.le 59053 del 22/05/2018, acquisita da Arpae al PGFC/2018/8357 del 25/05/2018, il Dirigente del Settore Tutela Ambiente e Territorio del Comune di Cesena ha comunicato quanto segue *“Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale, pratica AUA n. 5/AUA/2018, in cui è stata allegata una Dichiarazione, datata 30 aprile 2018 e redatta dal Tecnico Competente in Acustica Lorenzo Quercioli di Cesena (FC), con attestato il rispetto dei valori limiti differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997, si prende atto di tale Dichiarazione in merito all’impatto acustico causato dall’attività in oggetto e si esprime PARERE favorevole al rilascio dell’Autorizzazione in oggetto.”*;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dai responsabili del sottoelencati endo-procedimenti, depositate agli atti d'Ufficio:

- autorizzazione allo scarico in corpi idrici superficiali di acque reflue industriali assimilate alle domestiche- Rapporto istruttorio acquisito in data 24/04/2018;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale: Atto Prot. Com.le 62367/466 del 29/05/2018, acquisito da Arpae al PGFC/2018/8661 del 31/05/2018, a firma del Dirigente del Settore Tutela Ambiente e Territorio del Comune di Cesena;

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni specifiche contenute nelle conclusioni

istruttorie di cui sopra in riferimento ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento sono riportate nell'**ALLEGATO A e Tavola Unica** e nell'**ALLEGATO B e Tavola Unica**, parti integranti e sostanziali del presente atto;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore dell'Impresa Individuale **GOLINUCCI DENIS**, che confluirà nel provvedimento conclusivo del Procedimento Unico di cui al D.P.R. 160/2010, che sarà rilasciato dal SUAP dell'Unione dei Comuni della Valle del Savio;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae, al Comune di Cesena ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Federica Milandri e la proposta del provvedimento, acquisita in atti, resa da Cristina Baldelli ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore dell'**Impresa Individuale GOLINUCCI DENIS** (P.IVA 02562150405) con sede legale in Comune di Cesena, Via Violetti n.1549, **per l'insediamento destinato ad attività di prima lavorazione di prodotti ortofrutticoli sito in Comune di Cesena, Via Violetti n. 1549.**
2. Il presente provvedimento **sostituisce** i seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - **autorizzazione allo scarico in corpi idrici superficiali di acque reflue industriali assimilate alle domestiche;**
 - **autorizzazione allo scarico in corpi idrici superficiali di acque reflue domestiche.**
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A e Tavola Unica** e nell'**ALLEGATO B e Tavola Unica**, parti integranti e sostanziali del presente atto.
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae, al Comune di Cesena ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto.
7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
8. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

9. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisita in atti, Federica Milandri e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
(Arch. Roberto Cimatti)

SCARICO ACQUE REFLUE INDUSTRIALI ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE

PREMESSA

- Con l'istanza di AUA in oggetto, la Ditta, esercente attività di prima lavorazione di prodotti ortofrutticoli, richiede nuova autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in corpo idrico superficiale;
- Le acque reflue provenienti dalla lavorazione (lavaggio prodotti agricoli e ambienti di lavoro), prima dello scarico nel corpo recettore, vengono preventivamente trattate in dissabbiatore statico avente un volume utile di 1,70 mc;
- La portata dello scarico è stimata in circa 2,5 litri/sec;
- I sistemi di trattamento previsti per i reflui provenienti dalla lavorazione (vasca di dissabbiatura) pur non rientrando fra le soluzioni impiantistiche relative alle acque reflue domestiche derivanti da insediamenti, installazioni ed edifici isolati con recapito diverso dalla rete fognaria, indicate nella Tabella B della Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2003 n. 1053, risultano comunque adeguati in relazione alla qualità del refluo da trattare (accumulo di sostanze solide nello scarico);
- Le acque reflue, oggetto del presente provvedimento, sono assimilate ad acque reflue domestiche in base a quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 art. 101, comma 7 lettera c);
- Trattandosi di scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche di potenzialità inferiore a 50 a.e., lo stesso non è soggetto al rispetto dei limiti fissati dalla Tabella D della Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2003 n. 1053, ma solamente soggetto all'obbligo di installazione dei sistemi di trattamento appropriati, così come indicati nella Tabella B della medesima Deliberazione;
- Le acque reflue industriali assimilate alle domestiche sopracitate recapitano nel corpo recettore in un unico punto di scarico unitamente alle acque reflue domestiche;
- Il pozzetto fiscale di campionamento, così come identificato nella Tavola 4 denominata "Schema Rete Fognaria", acquisita in data 30/03/2018 al Prot. Arpae n. PGFC/2018/5114, deve intendersi quello posto immediatamente a valle del dissabbiatore e prima della confluenza nell'unica linea di scarico che raccoglie anche le acque reflue domestiche;
- Lo scarico finale recapita in fosso interpodereale afferente al Bacino Idrico del Fiume Rubicone;
- E' stato espresso parere favorevole con prescrizioni dalla Sezione Provinciale di Forlì-Cesena – Distretto di Cesena di Arpae, con nota del 06/04/2018, acquisita al Prot. Arpae n. PGFC/2018/5552;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico, così come richiesto dalla Ditta.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

- Relazione tecnica, Scheda tecnica del sistema di trattamento installato, acquisite agli atti in data 30/03/2018 al Prot. Arpae n. PGFC/2018/5114;
- Tavola 4 denominata "Schema Rete Fognaria", datata 12/03/2018, in scala 1:100, a firma del Geom. Campidelli Fausto e della Ditta, acquisita agli atti (*allegata*).

CONDIZIONI:

Indirizzo insediamento	Via Violetti n. 1549 – Fraz. Bulgaria – Cesena
Destinazione dell'insediamento	Prima lavorazione di prodotti ortofrutticoli
Classificazione degli scarichi	Acque reflue industriali assimilate alle domestiche
Potenzialità	Circa 2,5 litri al secondo di reflui scaricati
Sistemi di trattamento prima dello scarico	Dissabbiatore statico avente un volume utile di 1,70 mc
Ubicazione pozzetto fiscale di campionamento	Immediatamente a valle della vasca di dissabbiatura e prima della confluenza nell'unica linea di scarico che raccoglie anche le acque reflue domestiche
Corpo Recettore	Fosso interpodereale afferente al Bacino Idrico del Fiume Rubicone

PRESCRIZIONI:

- 1) Per il prelevamento di campioni di acque di scarico, il pozzetto d'ispezione terminale così come identificato nella Tavola 4 denominata "Schema Rete Fognaria", acquisita in data 30/03/2018 al Prot. Arpae n. PGFC/2018/5114, è da intendersi quello posto immediatamente a valle della vasca di sedimentazione e prima della confluenza nell'unica linea di scarico che raccoglie anche le acque reflue domestiche. Tale pozzetto dovrà essere mantenuto costantemente accessibile, a disposizione degli organi di vigilanza ai sensi del comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i..
- 2) Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni, eseguiti con idonea periodicità, degli impianti di conduzione e di trattamento dei liquami installati prima dello scarico, al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e possibili ristagni superficiali.
- 3) I materiali sedimentati, derivanti dalla vasca di dissabbiatura, dovranno essere asportati con idonea periodicità, onde evitare un accumulo nella vasca che diminuisca il volume di sedimentazione.
- 4) I materiali sedimentati potranno essere reimmessi nei fondi agricoli, conformemente a quanto previsto dall'art. 185 comma 1) lettera f) del D.Lgs. 152/06 – Parte Quarta e s.m.i..
- 5) Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamento o ristagni delle acque reflue onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti.
- 6) Dovrà essere data immediata comunicazione ad alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Arpae (PEC:aoofc@cert.arpa.emr.it) ed alla Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae (PEC:aoofc@cert.arpa.emr.it) nel caso di verifiche impreviste tecniche che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, con l'indicazione delle cause dell'inconveniente e dei tempi necessari al ripristino della situazione di normalità.

SCARICO ACQUE REFLUE DOMESTICHE IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE

PREMESSA

Esaminata la domanda pervenuta il 20/03/2018 (acquisita dal Comune di Cesena al PG N 46480 del 20/04/2018) e le successive integrazioni, intesa ad ottenere l'Autorizzazione Unica Ambientale per lo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali;

Visti:

- le “Disposizioni per gli scarichi di acque in fognatura di tipo bianca e di acque reflue domestiche non in fognatura” allegate al Regolamento Edilizio del Comune di Cesena approvato con Delibera consiliare n. 92 del 14/12/2017;
- il Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 9 giugno 2003 e successive modificazioni e aggiunte ed in particolare i limiti di accettabilità previsti dalle tabelle ad esse allegate;
- il D.P.R. n. 59 del 13/03/2013;

CARATTERISTICHE

TITOLARE DELLO SCARICO	GOLINUCCI DENIS
Ubicazione insediamento	Via Violetti, 1549
Destinazione dell' insediamento	Proservizio agricolo
Potenzialità insediamento	5 Abitanti equivalenti
Ricettore dello scarico	Fosso interpodereale
Sistemi di trattamento prima dello scarico	Vasca trivalente con: Fossa Imhoff da 5 A.E Filtro batterico anaerobico da 3,35 mc (H 1,5m)

PRESCRIZIONI PER ALLACCIAMENTO non in pubblica fognatura di acque reflue domestiche provenienti dall'insediamento di cui sopra, con un sistema complessivamente dimensionato per 5 Abitanti Equivalenti come sopra descritto.

L'immissione avviene in fosso interpodereale all'altezza del n. civ.1549, di via Violetti con le seguenti prescrizioni:

1. la realizzazione delle opere interne dovrà avvenire in esecuzione del progetto allegato alle integrazioni prodotte in data 14/05/2018 e alla planimetria allegata;
2. le date di inizio e fine lavori riguardanti la realizzazione della rete fognaria ricadente in area privata, dovranno essere tempestivamente comunicate al Comune di Cesena – Settore Tutela Ambiente e Territorio al fine di permettere, in qualsiasi momento, il sopralluogo di verifica ed accertamento;

3. i lavori dovranno essere terminati entro i tempi riportate all'Art. 9 del "Regolamento per gli scarichi di acque in fognatura di tipo bianca e di acque reflue domestiche non in fognatura" del Comune di Cesena. Ad avvenuta ultimazione dei lavori il Titolare dello scarico consegna al Comune di Cesena la dichiarazione di conformità delle opere eseguite e redatta dal tecnico incaricato, allegando il relativo disegno dello stato di fatto delle reti fognarie interne, dell'allacciamento eseguito e delle schede tecniche qualora modificati rispetto a quelle presentate in fase di progetto;

PRESCRIZIONI PER IL MANTENIMENTO E LA GESTIONE DELLO SCARICO

1. entro 30 giorni dalla presentazione della conformità, il presente provvedimento in acque superficiali si considera tacitamente confermato se non si rilevano difformità evidenziate da accertamenti svolti a campione e comunicate al Titolare dello scarico unitamente alle prescrizioni e alla tempistica per l'adeguamento, pena la decadenza del benestare allo scarico;
2. con la presente si rilascia benestare anche allo scarico delle acque meteoriche nei fossi poderali;
3. il Titolare dello scarico deve:
 - effettuare un'adeguata e costante gestione e manutenzione della rete fognante e dei relativi impianti con idonei interventi ed attrezzature, da eseguirsi con idonea periodicità, al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e possibili ristagni superficiali. La fossa Imhoff deve essere vuotata con periodicità adeguata e comunque non superiore all'annuale; con la stessa periodicità deve essere vuotato e lavato controcorrente il filtro batterico. I fanghi raccolti devono essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un depuratore autorizzato. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi devono essere conservati presso l'immobile a disposizione degli organi di vigilanza. La fossa Imhoff e il filtro batterico devono essere mantenuti costantemente liberi da coperture in terreno e accessibili per la manutenzione ed eventuali controlli;
 - osservare le norme delle "Disposizioni per gli scarichi di acque in fognatura di tipo bianca e di acque reflue domestiche non in fognatura" allegate al Regolamento Edilizio del Comune di Cesena approvato con Delibera consiliare n. 92 del 14/12/2017 che qui si intendono tutte richiamate;
 - adottare tutte le misure necessarie per evitare un aumento, anche temporaneo, dell'inquinamento e tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni delle acque reflue nel corpo recettore onde impedire esalazioni moleste e sviluppo di insetti;
 - notificare al Comune ogni diversa destinazione dell'insediamento nonché qualsiasi modifica che interferisca sullo scarico.
4. il verificarsi di eventuali malfunzionamenti della rete fognaria per cause riconducibili alla mancata applicazione delle norme tecniche contenute nel "*Regolamento per gli scarichi di acque in fognatura di tipo bianca e di acque reflue domestiche non in fognatura*", non potranno in alcun modo essere addebitati alla responsabilità del Comune.

Per tutto quanto non previsto nel presente atto troveranno applicazione le norme generali, Regionali, Comunali.

Il Comune si riserva di disporre, in qualsiasi momento:

- a) ispezioni e verifiche all'impianto interno di fognatura;
- b) la revoca del presente provvedimento per violazione delle norme vigenti o delle prescrizioni impartite, qualora le ispezioni dell'organo di controllo accertino il mancato rispetto dei parametri di Legge.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.